

Repertorio n° 38835

Raccolta n° 25984

Verbale di assemblea straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di aprile alle ore undici e minuti dieci

(30 aprile 2021)

In Forlì, nel mio studio in via Mentana n. 4.

Avanti a me Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Versari Massimo nato a Forlimpopoli (FC) il 27 dicembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede della sottoindicata società, che interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"SOLUTION BANK S.P.A.", con sede legale in Forlì, Corso della Repubblica n. 126, capitale sociale di Euro 41.179.722,20 (quarantunomilionicentosettantanovemilasettecentoventidue virgola venti) interamente sottoscritto e versato, suddiviso in 356.310.639= azioni senza valore nominale codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese della Romagna, Forlì-Cesena e Rimini 03374640401 n. R.E.A. 299009;

comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara che è stata convocata in questi giorni ed ora in prima convocazione esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ex art. 106, secondo comma, D.L. 18/2020, convertito nella Legge del 24 aprile 2020 n. 27, prorogato da ultimo con D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020 convertito con modifiche con Legge del 26 febbraio 2021 n. 21 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 dell'1 marzo 2021, l'assemblea straordinaria e ordinaria della suddetta società.

Prima di dare lettura dell'ordine del giorno il Presidente dichiara che l'intera riunione, e quindi anche gli interventi dei soci, saranno video registrati, per consentire la corretta verbalizzazione degli interventi;

Quindi precisa che l'assemblea è stata convocata per deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1) Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e scindibile, per un importo massimo complessivo pari a Euro 36.999.990,64 (trentaseimilininovecentonovantanovemilacentonovanta/64) riservato ai soci, con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., da attuare mediante l'emissione di massime n. 321.739.049 nuove azioni senza valore nominale di cui, proporzionalmente in funzione del rispetto del diritto di opzione: i) 307.991.925 nuove azioni di categoria B da offrirsi in sottoscrizione esclusivamente al socio SC Lowy al presso di sottoscrizione unitario di Euro 0,115(zero,115) da liberare attraverso l'imputazione a capitale sociale di

Registrato a FORLÌ
il 5 maggio 2021
al n.3735
Serie 1T
Esatti Euro 200,00

Iscritto nel Registro
delle Imprese di
Forlì
in data 07/05/2021

parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, perpetui e irredimibili, computabili nel calcolo del CET 1 Ratio, eseguiti da SC Lowy nel corso degli esercizi 2018,2019 e 2020 a sostegno del piano industriale della Banca e già rappresentati in bilancio come riserva di patrimonio netto; ii) 13.747.124 nuove azioni ordinarie della Banca (tali alla data di pubblicazione dell'avviso dell'offerta) in proporzione al numero di azioni possedute, arrotondate all'unità inferiore, da liberarsi in denaro al prezzo di sottoscrizione unitario di Euro 0,115 (zero/115). Delibere inerenti e conseguenti.

2) Proposta di modifica degli articoli 5, 10, 23, 27 e 28 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

(OMISSIS)

E mi chiede di redigerne il verbale ai sensi dell'art. 2375 c.c., precisando che agli effetti di quanto previsto nell'art. 2366 c.c. è stato indicato quale luogo di convocazione nel quale possono trovarsi il Notaio verbalizzante ed eventualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in qualità di Presidente dell'assemblea, il mio studio in via Mentana n. 4.

Aderendo a tale richiesta io Notaio do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 15.1 dello statuto sociale il dottor Versari Massimo, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale constatata e mi dichiara quanto segue:

- la presente riunione si tiene esclusivamente in video conferenza attraverso l'utilizzo della piattaforma on-line "Microsoft Teams" ai sensi dell'art.106, secondo comma, D.L.18/2020;

- il Presidente è fisicamente presente insieme al sottoscritto Notaio verbalizzante al fine di agevolare le operazioni di verbalizzazione;

- sono presenti in video collegamento, in proprio o per delega che resterà conservata agli atti della società, numero 6 (sei) azionisti, di cui 2 (due) in proprio, portatori di n. azioni 1.424.779= e 4 (quattro) per delega, portatori di n. azioni 341.227.914=, e quindi portatori complessivamente di 342.652.693= azioni, su un totale di 356.310639, rappresentanti quindi il 96,167% del capitale sociale;

- è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe alla norma dell'articolo 2372 c.c. e dell'art. 14 dello statuto sociale;

- tutti gli azionisti presenti in video collegamento hanno diritto al voto, in quanto le azioni sono state depositate presso la sede sociale o presso un intermediario autorizzato come indicato nell'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 13 del vigente statuto sociale;

- il foglio presenze evidenzierà i nominativi dei soci dele-

ganti nonché i soggetti votanti eventualmente in qualità di creditori pignoratizi, di custodi giudiziali, di riportatori ed usufruttuari; tale elenco sarà completato con l'indicazione dei nominativi di coloro che abbandonassero la riunione.

Il Presidente informa che:

- sono video collegati per il Consiglio di Amministrazione i consiglieri: Camilla Cionini Visani, Carlo - Enrico Salodini, e Alessandro Esposito;

- per il Collegio Sindacale sono video collegati: Giorgio Giuseppe Rosso, Presidente, e Jacopo Casanova Sindaco Effettivo;

- sono ammessi a partecipare tramite video collegamento: il Direttore Generale Sig. Frank Fogiel, il Vice Direttore Generale Sig. Nicola Guadagni. e il CFO dottor Michele Saponara.

Il Presidente dà altresì atto che:

- non risulta al Consiglio di Amministrazione che esistano pattuizioni o accordi tra azionisti;

- la società non possiede azioni proprie.

Il Presidente ricorda ai presenti che, ai sensi degli articoli 19, 20, 22 e 24 del Decreto Legislativo 385/93, così come modificati dalla Direttiva 2007/44/CE, gli azionisti la cui quota di partecipazione al capitale sociale della Banca rappresentato da azioni con diritto di voto superi il 10% (dieci per cento) del capitale sociale od i limiti percentuali stabiliti dalla Banca d'Italia, oppure, indipendentemente da tali limiti, detengano una partecipazione di controllo (nell'accezione di cui all'articolo 23 del citato D. Lgs 385/1993) o abbiano la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla gestione, possono esercitare il voto in assemblea dopo aver ottenuto l'autorizzazione prevista dall'art. 19, o comunque dopo aver effettuato le comunicazioni previste dall'art. 20 del citato D.Lgs. 385/1993.

Il Presidente dà atto che SC Lowy Financial (HK) Limited - di seguito per brevità anche SC Lowy, è l'unico azionista che detiene una partecipazione superiore ai suddetti limiti, e che lo stesso socio ha effettuato le prescritte comunicazioni.

Poiché non è pervenuta sino ad oggi alcuna comunicazione dalla Banca d'Italia tale da sospendere il diritto di voto dei soci presenti o rappresentati in Assemblea, il Presidente invita gli azionisti presenti o loro delegati, a dichiarare la sussistenza di eventuali condizioni non conosciute, tali da comportare la sospensione del diritto di voto ai sensi del citato art. 24 del D.Lgs. n. 385/1993.

Preso atto che nessuno dei presenti effettua dichiarazioni al riguardo, ricorda che in base alle vigenti disposizioni sui requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale delle banche, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 385/1993 e del D.M. N. 144 del 18 marzo 1998, chiunque partecipi al capitale di una banca in misura superiore al 10% (dieci per

cento) e, indipendentemente dall'entità della partecipazione, detenga il controllo della Banca, non può esercitare il diritto di voto per le azioni eccedenti il limite del 10% (dieci per cento) ovvero per l'intera partecipazione di controllo, in mancanza dei requisiti di onorabilità richiesti.

Il Presidente invita pertanto gli azionisti presenti o i loro delegati a dichiarare l'eventuale sussistenza di condizioni tali da comportare la sospensione del diritto di voto ai sensi delle suddette disposizioni.

Accertato anche che nessuno dei presenti effettua dichiarazioni al riguardo, dichiara che la presente assemblea si è validamente costituita in questo giorno, luogo e ora, in prima convocazione ed in seduta straordinaria e ordinaria.

Al fine di un ordinato svolgimento dei lavori assembleari il Presidente dispone quanto segue:

- i soci che dovessero abbandonare la riunione prima del termine dei lavori assembleari, verranno registrati dal sistema, al fine di consentire, in conformità alla normativa vigente, un puntuale riscontro dei Soci che sono presenti in assemblea e partecipano alle votazioni; similmente i soci che si ricollegassero verranno registrati dal sistema; si considera aver abbandonato la riunione colui che si stacca e non colui che non si vede più nel video.

A tal proposito il Presidente invita i soci che intendessero staccarsi dalla riunione di indicarlo per iscritto utilizzando la chat disponibile sulla piattaforma Microsoft Teams.

Prega i soci di tenere i microfoni in modalità "mute" al fine di evitare interferenze; inoltre, per ridurre al minimo i cali di tensione, suggerisce di tenere i telefoni o altri devices a distanza, e di disconnetterli dalla rete W-Fi.

Poiché le votazioni avverranno interpellando singolarmente i soci come si spiegherà breve, qualora il socio interpellato che si fosse allontanato dalla sua postazione senza aver fatto registrare la sua uscita e senza aver manifestato il suo voto al momento in cui sarà dichiarata chiusa la votazione, si considererà come astenuto.

Ricorda che:

- stante la modalità di svolgimento dell'assemblea, al fine di agevolare la discussione, è stato richiesto ai soci nei giorni precedenti l'assemblea di presentare domande relative agli argomenti all'ordine del giorno;

- ciascun azionista ha diritto di prendere la parola per porre domande o per effettuare interventi su ciascun argomento all'ordine del giorno, di parte straordinaria e di parte ordinaria, al termine delle relazioni, per un solo intervento per ciascuna sessione della durata massima di 2 minuti con riferimento agli argomenti della parte straordinaria e di 5 minuti con riferimento agli argomenti della parte ordinaria, riguardante esclusivamente gli argomenti in discussione;

- nell'imminenza della scadenza del termine dell'intervento,

inviterà l'oratore a concludere; a tal fine il tempo concesso sarà costantemente monitorato tramite un timer;

- i soci che intendono prendere la parola sono invitati a presentare preventiva richiesta ed a prenotarsi al banco di segreteria virtuale inviando richiesta scritta tramite la chat del meeting e specificando l'argomento all'ordine del giorno in riferimento al quale intendono prendere la parola; nella stessa chat, qualora vogliano, possono già scrivere la domanda;

- non potranno essere accolte richieste di intervento avanzate dopo la dichiarazione di chiusura della discussione, perché si tratterebbe di repliche;

- le risposte ai quesiti eventualmente posti, saranno fornite, di massima, al termine delle esposizioni, rispettivamente per gli argomenti di parte ordinaria e straordinaria;

- il socio può richiedere l'inserimento a verbale delle sue dichiarazioni, purchè pertinenti all'ordine del giorno; io sottoscritto Notaio provvederò a riassumerle ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile ovvero ad allegarle al verbale, previo deposito del testo dell'intervento sulla piattaforma Teams, nella sezione dedicata alla presente riunione;

- le votazioni saranno effettuate in modo palese; ciascun socio verrà singolarmente interpellato e gli sarà richiesto di esprimere il proprio voto sia in ordine a ciascuna modifica statutaria sia in ordine a ciascun argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria; verranno conteggiati anche i voti contrari e quelli degli astenuti;

- in sede di espressione del voto ciascun socio dovrà dichiarare il proprio nome e cognome, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2375 c.c..

Il Presidente passa quindi alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno della parte straordinaria. Prima di iniziare la trattazione dichiara che si è videocollegato il sindaco Antonio Venturini.

Dà atto che sono attualmente collegati n. 6 azionisti, complessivamente rappresentanti il 96,167% del capitale sociale.

Il Presidente fa presente che l'operazione di aumento di capitale sottoposta all'approvazione dell'assemblea si inserisce nell'ambito del più ampio ed articolato progetto di consolidamento e sviluppo della Banca, in funzione della realizzazione del piano industriale 2021-2024, di recente aggiornato.

In tale prospettiva il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto di sottoporre all'assemblea straordinaria dei soci una proposta di aumento di capitale sociale a pagamento con le seguenti caratteristiche:

- aumento di complessivi Euro 36.999.990,64 (trentaseimilionovecentonovantanovemilanovecentonovanta virgola sessantaquattro), riservato a tutti i soci, mediante emissione di

massime 321.739.049= azioni, aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, e precisamente:

i) n. 307.991.925= azioni di categoria B da offrire esclusivamente al socio SC Lowy, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per ciascuna azione, da liberare mediante imputazione a capitale sociale di parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, perpetui e irredimibili, computabili nel calcolo del CET 1 Ratio, eseguiti da SC Lowy nel corso degli esercizi 2018,2019 e 2020 a sostegno del piano industriale della Banca e già rappresentati in bilancio come riserva di patrimonio netto;

ii) n. 13.747.124= azioni ordinarie da offrire in sottoscrizione esclusivamente ai soci, diversi da SC Lowy, già titolari di azioni ordinarie della Banca in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per ciascuna azione, da liberare in denaro, da offrire in opzione agli azionisti in ragione di n. 9= azioni per ogni 10= azioni da ciascuno possedute, con arrotondamento all'unità inferiore;

- da liberare integralmente al momento della sottoscrizione;
- con diritto di prelazione sull'inoptato in favore dei soci che ne facciano contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione;

- scindibile, tale per cui se l'aumento non sarà integralmente sottoscritto entro il termine finale sotto indicato, il capitale sarà aumentato di un importo corrispondente alle azioni sottoscritte;

- con termine finale fissato al 25 giugno 2021.

Il Presidente fa presente che in seguito alla pubblicazione dell'offerta il Consiglio di Amministrazione invierà a tutti i soci un prospetto recante l'indicazione dettagliata delle azioni di nuova emissione spettanti a ciascun socio nell'esercizio del diritto di opzione.

Il Presidente fa presente che il prezzo di emissione è stato determinato in coerenza con il principio di parità contabile, trattandosi di azioni prive di valore nominale.

Il Presidente, in ordine ai termini, fa presente che ai sensi dell'art. 2441 c.c. deve essere riconosciuto ai soci un termine per l'esercizio del diritto di opzione non inferiore a quattordici giorni dalla pubblicazione dell'offerta sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o in mancanza dall'iscrizione dell'offerta nel registro delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di proporre ai soci di consentire l'esercizio del diritto di opzione entro il maggior termine, rispetto a quello legale, di trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta che avverrà mediante iscrizione nel registro delle imprese, fermo restando che sarà data notizia di tale iscrizione anche sul sito internet

della società.

Al momento dell'esercizio del diritto di opzione i soci che ne facciano contestuale richiesta avranno diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoptrate.

In proposito il Presidente ricorda che il capitale sociale è suddiviso in azioni ordinarie e in azioni di categoria B, pertanto, qualora nell'esercizio del diritto di prelazione sull'inoptrato un socio si trovi a sottoscrivere azioni di categoria diversa da quella di cui lo stesso è titolare, tali azioni si convertiranno automaticamente in azioni della propria categoria, come previsto nello statuto vigente.

Il Presidente ricorda da ultimo che l'operazione ricade nell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto informativo ai sensi del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob del 14 maggio 1999 e del Regolamento Prospetto EU n. 2017/1129.

Il Presidente fa presente che, ove venga approvata la proposta di aumento del capitale sociale, si dovrà procedere alla modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale e ricorda in proposito che Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di accertamento ex articolo 56 TUB prot. 0058175/21 dell'8 aprile 2021.

Agli effetti dell'art.2438 il Presidente dichiara che l'attuale capitale sociale risulta interamente sottoscritto e versato.

A questo punto, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"1 - di aumentare il capitale sociale per complessivi Euro 36.999.990,64 (trentaseimilioninovecentonovantanovemilancentonovanta virgola sessantaquattro), mediante emissione di massime 321.739.049= azioni, con riconoscimento ai soci del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441 c.c. e di stabilire che l'aumento di capitale sociale è riservato ai soci;

2 - di stabilire che le azioni di nuova emissione abbiano le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione, e precisamente:

i) di n. 307.991.925= azioni di categoria B riservate al socio SC Lowy, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per ciascuna azione;

ii) n. 13.747.124= azioni ordinarie riservate ai soci, diversi da SC Lowy, già titolari di azioni ordinarie della Banca (tali alla data di pubblicazione dell'offerta) in proporzione alle azioni da ciascuno di essi possedute, al medesimo prezzo di sottoscrizione di Euro 0,115= per ciascuna azione, da liberare in denaro, da offrire agli azionisti in ragione di n. 9= azioni per ogni 10= azioni da ciascuno possedute, con arrotondamento all'unità inferiore;

3 - di stabilire che le azioni sottoscritte dovranno essere liberate integralmente al momento della sottoscrizione;

4 - di consentire che la liberazione delle azioni da parte del socio SC Lowy avvenga mediante imputazione a capitale sociale di parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, perpetui e irredimibili, computabili nel calcolo del CET 1 Ratio, dallo stesso eseguiti nel corso degli esercizi 2018, 2019 e 2020, già rappresentati in bilancio come riserva di patrimonio netto;

5 - di riconoscere, ai sensi dell'art. 2441 terzo comma c.c., ai soci che ne facciano contestuale richiesta al momento dell'esercizio del diritto di opzione, il diritto di prelazione sull'inoptato, fermo restando che, ai sensi dell'art. 5.3 dello statuto, in caso di sottoscrizione da parte di un socio di azioni di categoria diversa da quella di cui lo stesso è titolare, le azioni si convertiranno automaticamente in azioni della propria categoria;

7 - di stabilire che il diritto di opzione possa essere esercitato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta effettuata mediante iscrizione nel registro delle imprese;

8 - di fissare quale termine finale dell'aumento la data del 25 giugno 2021.

9 - di stabilire che l'aumento è scindibile;

10 - di delegare all'organo amministrativo ogni potere per dare materiale esecuzione al deliberato aumento;

11 - di autorizzare fin da ora lo stesso organo Amministrativo a depositare presso il Registro delle Imprese competente il testo dello Statuto modificato per effetto della delibera di aumento del capitale sopra assunta e delle sottoscrizioni delle nuove azioni effettuate entro il termine fissato dall'assemblea, ai sensi dell'art.2444, c.c.."

Il Presidente dà atto che sono al momento presenti in Assemblea, personalmente e a mezzo delega, sei azionisti, portatori complessivamente di n. 342.652.693= azioni rappresentative del 96,167% del capitale sociale.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che mediante consenso espresso verbalmente da ciascun socio, singolarmente interpellato e precisamente:

- Galvani Giovanni;
- Branchetti Massimiliano;
- Crosara Giovanni;
- Sgarzani Andrea;
- Bandini Federico;
- Lelli Edo;
- con il voto favorevole di tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno il Presidente fornisce una breve spiegazione delle modifiche statutarie proposte.

Si procede all'illustrazione delle modifiche mediante proiezione del testo dello statuto a colonne contrapposte nella piattaforma Teams in maniera visibile a tutti i partecipanti. Con riferimento all'articolo 5 la modifica, fermo l'obbligo di adeguamento della cifra del capitale e del numero di azioni in circolazione una volta noto l'esito dell'operazione di aumento di capitale sopra deliberata, la modifica che oggi si propone consiste nel recepire l'attuale suddivisione tra azioni ordinarie e azioni di categoria B, a seguito del perfezionamento di alcuni trasferimenti azionari, in conformità con quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo che prevede un meccanismo di conversione automatica da una categoria all'altra in caso di trasferimento di azioni da/a favore di SC Lowy. Si tratta dunque di un mero adeguamento statutario.

La modifica dell'articolo 10 è volta a meglio specificare le regole di svolgimento dell'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, per disciplinare problematiche concernenti eventuali malfunzionamenti dei sistemi di collegamento.

La modifica degli articoli 23, 27 e 28 consiste nell'eliminazione delle figure del Vice Direttore Generale Vicario e del Vice Direttore Generale Aggiunto, essendo venute meno le esigenze che ne avevano giustificato l'introduzione. Viene mantenuta unicamente la figura del Vice Direttore Generale.

Ricorda che Banca d'Italia ha rilasciato il provvedimento di accertamento ex articolo 56 TUB prot. 0058175/21 dell'8 aprile 2021.

A questo punto, terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno il Presidente apre la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente propone di procedere alla votazione congiunta di tutte le proposte di modifica dello statuto, salvo che qualche socio non intenda votare diversamente sulle singole proposte di modifica.

Nessuno si oppone.

Quindi il Presidente pone in votazione la seguente proposta di delibera.

pone in votazione la seguente proposta di delibera:

"1 - di modificare come segue il comma 1 dell'articolo 5 dello statuto sociale:

Articolo 5

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 41.179.722,20 (quarantunomilionicentosestantanovecentoventidue virgola venti) in numero 15.224.369 (quindici-milioni duecentoventiquattromilatrecentosessantannove) azioni ordinarie e numero 341.086.270 (trecentoquarantunomilioni ottantaseimiladuecentosettanta) azioni di categoria B, senza

valore nominale.

(OMISSIS)

2 - di modificare come segue il comma 1 dell'articolo 10 dello statuto sociale:

Articolo 10

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Con espressa previsione dell'avviso di convocazione, può essere consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, e che le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione (e pertanto siano tali da consentire al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare ed accertare i risultati delle votazioni, e tali da consentire ai partecipanti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti). Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nel medesimo luogo non deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento anche con un solo socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (p.e.: scarsa copertura della zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentante le azioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto collegamento (p.e: la scarsa copertura della zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori

qualora continui ad essere presente o rappresentato il numero di azioni necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione dell'assemblea telematica.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il Presidente dell'Assemblea deve disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso.

(OMISSIS);

3 - di modificare come segue i commi 2 e 5 dell'articolo 23 dello statuto sociale:

Articolo 23

1. (OMISSIS)

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, nonché alle deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base delle disposizioni di vigilanza, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

(OMISSIS)

c) la nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale la revoca degli stessi nonché la determinazione delle loro competenze e della loro retribuzione;

(OMISSIS)

5. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, possono essere inoltre delegati poteri, entro limiti predeterminati, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e se nominato, al Vice Direttore Generale, a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in appositi comitati, nonché ai preposti alle filiali.

(OMISSIS)

4 - di modificare come segue i commi 1 e 4 dell'articolo 27 dello statuto sociale:

Articolo 27

1. La direzione generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominato, da un Vice Direttore Generale Vicario.

(OMISSIS)

4. In caso di assenza, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, qualora nominato. In caso di mancanza o assenza anche di costui, è sostituito da un dirigente individuato dal Consiglio di amministrazione.

(OMISSIS)

5 - di modificare come segue i commi 3 e 4 dell'articolo 28 dello statuto sociale:

Articolo 28

(OMISSIS)

3. Al Vice Direttore Generale possono essere attribuiti autonomi poteri dallo Statuto e/o da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.

4. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea. Qualora nominato, il Vice Direttore Generale partecipa con funzioni meramente consultive e propositive e limitatamente agli autonomi poteri al medesimo attribuiti ai sensi del comma che precede, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; assiste altresì alle adunanze dell'Assemblea."

Il Presidente dà atto che sono al momento presenti in Assemblea, personalmente e a mezzo delega, sei azionisti, portatori complessivamente di n. 342.652.693= azioni rappresentative del 96,167% del capitale sociale.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che mediante consenso espresso verbalmente da ciascun socio, singolarmente interpellato e precisamente:

- Galvani Giovanni;
- Branchetti Massimiliano;
- Crosara Giovanni;
- Sgarzani Andrea;
- Bandini Federico;
- Lelli Edo;
- con il voto favorevole di tutti i presenti;
- voti contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno

la proposta è approvata all'unanimità dei presenti.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la sessione straordinaria dell'assemblea alle ore undici e minuti quaranta.

Il comparante mi consegna i seguenti documenti chiedendomi di allegarli al presente verbale:

- allegato "A" foglio presenze
- allegato "B" Provvedimento Banca d'Italia;
- allegato "C" Statuto modificato.

Le spese del presente atto sono a carico della società

Il comparante mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto al comparante che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di dodici pagine intere e parte della presente di quattro fogli, sottoscritto alle ore tredici e minuti dieci.

Firmato: Versari Massimo

Firmato: Marco Maltoni Notaio

Elenco soci presenti per delega assemblea straordinaria del 30 aprile 2021

delegante	delegato	n. voti
SC Lowy Financial (HK) Limited	Galvani Giovanni	341.086.270
TOTALE		341.086.270

delegante	delegato	n. voti


delegante	delegato	n. voti
Crota Maria	Crosara Giovanni	28.947
TOTALE		28.947

delegante	delegato	n. voti
Bandini Dante	Bandini Federico	67.736
TOTALE		67.736

delegante	delegato	n. voti
Branchetti Eurenio	Branchetti Massimiliano	44.961
TOTALE		44.961

delegante	delegato	n. voti
TOTALE		-

Forit, 30 aprile 2021
 Il Presidente






RISERVATO

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI V (006)

Allegato ^{6 B⁴}
Raccolta n. 25984

Rifer. a nota n. del

Classificazione VII 2 6

Oggetto SOLUTION BANK SpA (3273). Modifiche statutarie. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 25 febbraio 2021 Solution Bank SpA ha trasmesso il progetto di modifica degli artt. 5, 10, 23, 27 e 28 dello statuto sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci¹.

Le variazioni, riguardano:

- i) l'aumento del capitale sociale per un importo massimo pari a € 36.999.990,64 riservato ai soci con diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c., da attuare mediante l'emissione di massime n. 321.739.049 nuove azioni. Di queste, n. 307.991.925 saranno azioni di categoria B da offrirsi esclusivamente al socio SC Lowy al prezzo di sottoscrizione di € 0,115, da liberare attraverso l'imputazione di parte dei versamenti in conto futuro aumento di capitale, perpetui e irredimibili, già eseguiti nel corso degli esercizi 2018, 2019 e 2020. I restanti n. 13.747.124 titoli azionari saranno offerti, allo stesso prezzo, esclusivamente ai soci già titolari di azioni ordinarie della banca;
- ii) una più dettagliata disciplina dello svolgimento dell'assemblea dei soci attraverso sistemi di telecomunicazione;
- iii) l'abrogazione delle cariche di Vice Direttore Generale Vicario e Vice Direttore Generale Aggiunto.

Al riguardo, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria:

- si accerta, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 (TUB), che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione;
- si prende atto che le azioni ordinarie e di categoria B rivenienti dall'aumento di capitale rispettano i requisiti di computabilità nel capitale primario di classe 1, ai sensi degli artt. 26 e 28 del Regolamento UE 575/2013 (CRR).

Ogni valutazione sull'iniziativa non attinente ai profili di vigilanza è rimessa, in via esclusiva, ai competenti organi aziendali.

¹ Le modifiche proposte sono state approvate dal CdA di "Solution" in occasione della riunione consiliare del 24 febbraio 2021.



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Ai sensi dell'art. 2436 del codice civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione da parte del notaio e dell'Ufficio del Registro delle imprese in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per i successivi adempimenti trova applicazione la normativa di vigilanza in materia.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MARIANO LODDO

Firmato digitalmente da
GIOVAN BATTISTA SALA



RISERVATO

DIPARTIMENTO VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA
SERVIZIO SUPERVISIONE BANCARIA 2 (901)
DIVISIONE GRUPPI BANCARI V (006)

Rifer. a nota n. del
Classificazione VII 2 6

Alla Direzione Generale di
SOLUTION BANK SPA
Corso della Repubblica 126
47121 FORLI' FC
ITALIA


Oggetto 3273. Modifiche statutarie. Invio provvedimento.

Con riferimento all'argomento in oggetto, si trasmette in allegato il provvedimento di accertamento rilasciato ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 385/93.

Distinti saluti.

PER DELEGA DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MARIANO LODDO



'STATUTO DELLA SOCIETA'
TITOLO I
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE,
SEDE, DURATA E OGGETTO

Articolo 1

1. "SOLUTION BANK S.p.A." è una società per azioni costituita con atto a rogito Dott. Mario De Simone del 28 luglio 2003, di seguito chiamata anche Società.

Articolo 2

1. La Società ha sede legale nel Comune di Forlì.
2. Con le forme di legge, la Società può istituire, sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze in Italia ed all'estero, e può sopprimerle.

Articolo 3

1. La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.


Articolo 4

1. La Società ha per oggetto l'esercizio dell'attività bancaria; essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari, finanziari e d'investimento consentiti, nonché ogni altra attività strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compresa a mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'assunzione e la gestione di partecipazioni.

TITOLO II
CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Articolo 5

1. Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 41.179.722,20 (quarantunomilionicentosettantanovemilasettecentoventidue virgola venti) in numero 15.224.369 (quindicimilioniduecentoventiquattromilatrecentosessantanove) azioni ordinarie e numero 341.086.270 (trecentoquarantunomilioniottantaseimiladuecentosettanta) azioni di categoria B, senza valore nominale.
2. Le azioni ordinarie e le azioni di categoria B sono nominative e indivisibili.
3. Le azioni di categoria B sono liberamente trasferibili e pertanto non si applicano i limiti alla circolazione stabiliti dall'art. 9 dello statuto sociale. In caso di trasferimento di azioni di categoria B a soggetti che non siano già direttamente o indirettamente (tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) titolari di



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page.

azioni di categoria B, il trasferimento comporterà la conversione automatica di tali azioni di categoria B in azioni ordinarie. In caso di trasferimento di azioni ordinarie a soggetti che siano già direttamente o indirettamente (tramite un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante) titolari di azioni di categoria B, il trasferimento comporterà la conversione automatica di tali azioni ordinarie in azioni di categoria B. Nessun socio può detenere azioni di più di una categoria. Ai fini che precedono "trasferimento" ha il significato attribuito a tale termine nell'art. 9. Le conversioni automatiche di cui al presente articolo non costituiscono causa di recesso dalla Società. Il Consiglio di amministrazione è delegato a curare l'aggiornamento periodico delle indicazioni sul capitale sociale contenute nel presente Statuto e provvede ai conseguenti adempimenti pubblicitari previsti dalla legge. In caso di conversione di azioni in azioni di altra categoria, il Consiglio di amministrazione procede anche alla relativa annotazione sul libro soci.

4. Per l'effetto, in caso di operazioni di suddivisione o raggruppamento di azioni ordinarie, anche le azioni di categoria B dovranno essere suddivise o raggruppate tra loro secondo gli stessi criteri adottati per le azioni ordinarie e, allo stesso modo, tutte le delibere di aumento di capitale (o relative singole tranches) che prevedano il rispetto del diritto di opzione dovranno contemplare l'emissione di azioni ordinarie e di azioni di categoria B secondo la proporzione tra le due categorie azionarie esistente al momento della assunzione della delibera di aumento di capitale, in modo che il diritto di opzione delle azioni ordinarie abbia a oggetto azioni ordinarie e il diritto di opzione delle azioni di categoria B abbia a oggetto azioni di categoria B.

Articolo 6

1. Ogni aumento di capitale deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria, restando riservato agli azionisti il diritto di opzione per ogni nuova emissione, da esercitarsi secondo le norme e con le deroghe previste dal presente statuto e dalla legge.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche attraverso l'emissione di azioni fornite di diritti diversi da quelli attribuiti alle azioni ordinarie.

Articolo 7


1. L'acquisto e la sottoscrizione di azioni della Società sono soggetti anche alle norme del titolo II, cap. III e IV del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Articolo 8

1. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 9

1. Qualora un socio intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ordinarie deve comunicare con lettera raccomandata o a mezzo pec tale intenzione al Presidente del Consiglio di amministrazione indicando il numero e la specie delle azioni che intende trasferire, il corrispettivo unitario, i termini e le modalità di pagamento dello stesso, le altre condizioni rilevanti nonché il nome dell'acquirente e deve offrire in prelazione ai soci, proporzionalmente alle azioni possedute prima dell'esercizio del diritto di opzione, i predetti titoli. Per "trasferimento" s'intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, *inter vivos* o *mortis causa*, sotto qualsiasi forma realizzato e/o qualunque fatto dal quale consegue, direttamente o indirettamente, il trasferimento, la costituzione e/o la cessione del diritto di proprietà delle azioni ordinarie, ivi compresi eventuali strumenti convertibili in azioni ordinarie, i diritti di opzione e/o diritti di acquisto e/o di sottoscrizione di azioni ordinarie e di strumenti convertibili in azioni ordinarie, eventualmente spettanti ai titolari delle stesse.
2. Qualora il socio intenda trasferire le azioni o i diritti a titolo gratuito o di liberalità, ovvero il trasferimento non comporti il pagamento di un corrispettivo in denaro, nella comunicazione dovrà essere indicato il valore attribuito ai titoli.
3. Il Presidente trasmette ai soci, al domicilio risultante dal libro dei soci, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, l'offerta in prelazione dei titoli, indicando il termine, comunque non superiore a 15 giorni, entro il quale i soci debbono trasmettere al medesimo Presidente l'eventuale dichiarazione con la quale esercitano il diritto di prelazione e devono indicare anche la quantità dei titoli per i quali tale diritto viene esercitato.
4. Nell'ipotesi in cui la prelazione venga complessivamente esercitata per un numero di titoli superiore a quelli offerti, gli stessi verranno attribuiti ai soci in proporzione al numero delle azioni per le quali ognuno di essi ha esercitato il relativo diritto.
5. Il Presidente comunica senza indugio al socio offerente il nome dei soci che hanno esercitato il diritto di prelazione indicando altresì il numero delle azioni da ciascuno di essi richieste o ad essi assegnate. Nell'ipotesi in cui il diritto di prelazione sia stato esercitato dai soci per una parte soltanto delle azioni offerte, il socio offerente può liberamente trasferire le azioni in conformità con il contenuto dell'offerta in prelazione dallo stesso effettuata.
6. Le norme di cui ai commi precedenti, non si applicano per i trasferimenti che avvengano a favore di SC Lowy Financial (HK) Limited o di un soggetto o entità suoi controllanti o controllati o controllati dal medesimo soggetto o entità controllante, ovvero a favore del coniuge o di parenti entro il 4° grado o di società controllante o controllata dal socio o da società controllata



A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Bellini".

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. Lombardi".

dalla medesima controllante, individuandosi il rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

7. I trasferimenti effettuati in violazione delle norme contenute nel presente articolo sono inefficaci e non si procederà alla loro trascrizione nel libro dei soci.

TITOLO III ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge e può essere convocata presso la sede sociale o in altro luogo, comunque sito sul territorio italiano, che sia indicato nell'avviso di convocazione.

Con espressa previsione dell'avviso di convocazione, può essere consentito l'intervento in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento fra i soci, e che le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possano contrastare le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione (e pertanto siano tali da consentire al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare ed accertare i risultati delle votazioni, e tali da consentire ai partecipanti di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti). Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Nel medesimo luogo non deve trovarsi anche il Segretario della riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'Assemblea non fosse possibile il collegamento anche con un solo socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, l'Assemblea si intenderà non validamente costituita e dovrà essere riconvocata, per una data successiva. Qualora il collegamento con un socio non fosse possibile per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui il socio si avvale per attuare detto collegamento (p.e.: scarsa copertura della zona in cui il socio si trova), l'assemblea potrà essere validamente tenuta qualora siano comunque presenti o rappresentante le azioni richieste dalla legge o dallo statuto per la valida costituzione dell'assemblea.

Qualora non fosse possibile continuare il collegamento anche con un socio per fatto tecnico imputabile agli apparati elettronici della società, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente dell'Assemblea, ferma la validità delle deliberazioni adottate sino al momento della sospensione come di seguito previsto. Qualora non fosse possibile continuare il collegamento con uno o più

soci per fatto tecnico imputabile o comunque riferibile all'apparato elettronico di cui quel socio si avvale o quei soci si avvalgono per attuare detto collegamento (p.e: la scarsa copertura della zona in cui si trova o si trovano), l'assemblea proseguirà i lavori qualora continui ad essere presente o rappresentato il numero di azioni necessario per deliberare validamente ai sensi di legge o di statuto. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione dell'assemblea telematica.

Sono in ogni caso fatte salve le deliberazioni già assunte dall'Assemblea in tale sede ai sensi di legge e di statuto, che dovranno farsi risultare da apposito verbale. Per la trattazione degli argomenti non ancora esaminati e deliberati a causa degli impedimenti suddetti, il Presidente dell'Assemblea deve disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso.

2. Le deliberazioni assembleari, prese in conformità della legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

3. Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, nonché dagli amministratori e dal Collegio sindacale.

Articolo 11

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di amministrazione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, ai sensi dell'art. 2366 C.C. da inviare ai soci non meno di 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, con mezzi, anche telematici, che assicurino la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nel caso di Assemblea convocata per l'elezione dell'intero Consiglio di amministrazione mediante voto di lista, il termine per l'invio dell'avviso di convocazione è di non meno di 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

2. Lo stesso avviso può indicare anche il giorno della seconda convocazione, per l'ipotesi in cui in prima convocazione non venga raggiunto il quorum costitutivo.

3. In mancanza di tale convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le deliberazioni assunte dall'Assemblea totalitaria debbono essere tempestivamente comunicate ai componenti assenti degli organi amministrativi e di controllo.



A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page.

Articolo 12

1. L'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto ed è convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per le deliberazioni previste dall'articolo 2364 del c.c.
2. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge.

Articolo 12 bis

1. L'Assemblea ordinaria stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di amministrazione, all'atto della nomina per l'intera durata del loro ufficio, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del medesimo Consiglio di amministrazione.
2. L'Assemblea stabilisce il compenso del Presidente e degli altri componenti del Collegio sindacale.
3. L'Assemblea ordinaria approva inoltre, su proposta del Consiglio di amministrazione:
 - le politiche di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo e del restante personale;
 - i piani basati su strumenti finanziari;
 - i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione. Ha altresì facoltà di deliberare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore al rapporto di 1:1 e comunque non eccedente quello massimo stabilito dalla medesima normativa.
4. All'Assemblea ordinaria viene annualmente assicurata un'adeguata informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione a cura del Consiglio di amministrazione;
5. L'Assemblea ordinaria nomina, su proposta motivata del Collegio sindacale, la società di revisione che esercita la revisione legale dei conti, determinandone il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso. L'incarico ha la durata di nove esercizi e l'Assemblea ha la facoltà di revocarlo, sentito il Collegio sindacale, qualora ricorra una giusta causa.

Articolo 13

1. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea coloro che, almeno due giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea stessa, abbiano depositato le proprie azioni

presso la sede sociale o negli altri luoghi indicati nell'avviso di convocazione, ritirando il biglietto di ammissione.

2. Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea in prima convocazione è valido anche per l'Assemblea in seconda convocazione, purché le azioni depositate non vengano ritirate.

Articolo 14

1. Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da un non socio, purché non da un amministratore, sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta sul biglietto di ammissione, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 2372 del c.c.

Articolo 15

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento dello stesso dal Vice Presidente se nominato; in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

3. Il Presidente nomina, quando lo ritenga opportuno, due o più scrutatori.

4. Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, salvo quanto previsto dall'art. 2371, ultimo comma, del c.c.

Articolo 16

1. Ogni azione ordinaria e di categoria B attribuisce il diritto ad un voto.

Articolo 17

1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

Articolo 18


1. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli oggetti all'ordine del giorno, il Presidente dell'Assemblea può disporre la continuazione della riunione in un giorno successivo, senza necessità di ulteriore avviso.

Articolo 19

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Articolo 20

1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Ai fini della nomina dei consiglieri, il Consiglio di amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) e portando a conoscenza dei soci in tempo utile le proprie analisi affinché la scelta dei candidati da presentare possa tener conto delle professionalità richieste.

Con apposito regolamento, approvato dallo stesso Consiglio di amministrazione, sono previsti limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente ricoperti dagli amministratori, che tengano conto della natura dell'incarico e delle caratteristiche e dimensioni delle società ove rivestono la carica.

2. Il Consiglio di amministrazione si sottopone con periodicità almeno annuale a un processo di autovalutazione finalizzato, anche alla luce e nel rispetto della normativa di legge, regolamentare e statutaria che disciplina tale organo, a verificare, segnatamente:

- a) il proprio corretto ed efficace funzionamento anche alla luce dell'evoluzione aziendale e del contesto di riferimento;
- b) l'adeguatezza della propria composizione;
- c) la permanenza in capo ai componenti dei requisiti previsti dalla normativa di legge, regolamentare e statutaria;
- d) ogni altro profilo utile allo scopo.

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i propri membri, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e/o un Amministratore Delegato (art. 25).

3. I membri del Consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Costituisce causa di ineleggibilità o di decadenza la mancanza dei requisiti prescritti per la carica dallo statuto e dalla normativa vigente.

4. Almeno due membri del Consiglio di amministrazione, ovvero tre nel caso il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, devono essere non esecutivi, cioè non devono essere membri di eventuali comitati esecutivi, non devono essere destinatari di deleghe e non devono svolgere, neppure di fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa.

5. I componenti non esecutivi devono:

- acquisire, avvalendosi eventualmente di comitati interni, informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, dal management, dalla revisione interna e dalle altre funzioni di controllo;
- non essere coinvolti, nemmeno di fatto, nella gestione esecutiva della Società ed evitare situazioni di conflitto di interessi;
- essere fattivamente impegnati nei compiti loro affidati, anche sotto il profilo della disponibilità di tempo;
- partecipare ai processi di nomina e revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e, ove esternalizzate, dei relativi referenti.

6. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di amministrazione non esecutivi devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza come definiti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Il possesso dei requisiti di indipendenza è verificato dal Consiglio secondo i criteri definiti dal medesimo Codice.

7. L'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai soci, con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

Ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno un candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, menzionando distintamente tali candidati e inserendo uno di essi al primo posto della lista. Tutti i candidati dovranno soddisfare i requisiti di integrità richiesti dalla normativa applicabile.

Le liste dovranno essere presentate presso la sede della Società almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Ciascun socio, da solo o insieme ad altri soci, potrà presentare una sola lista di candidati. Il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la



Handwritten signature

propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni, richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta applicabili.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

All'elezione del Consiglio di amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 70% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, mentre n. 1 amministratore verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- b) qualora vi sia almeno una lista che abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 50% più n. 1 azione ma meno del 70% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere, mentre n. 2 amministratori verranno tratti dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) qualora nessuna lista abbia riportato un numero di voti rappresentativi di almeno il 50% più n. 1 azione del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, gli amministratori verranno tratti da tutte le liste presentate come segue: i voti ottenuti dalle liste saranno divisi successivamente per numeri interi progressivi da uno al numero di amministratori da eleggere. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, secondo un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor

numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste.

Nel caso in cui non venga presentata o ammessa alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, in modo comunque da assicurare la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

8. I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica per massimo tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di amministrazione provvederà alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile nominando, secondo l'ordine progressivo, candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano tuttora eleggibili e disposti ad accettare la carica. In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

In caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza dei consiglieri nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di amministrazione decade con effetto dal momento della sua ricostituzione per nomina assembleare secondo la procedura di cui ai paragrafi che precedono.

9. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica, con pienezza di poteri, fino alla ricostruzione del Consiglio stesso e deve immediatamente convocare l'Assemblea per la relativa nomina.

10. I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati ai sensi della normativa vigente.



Luca...
Ambr...

Articolo 21

1. Il Segretario del Consiglio di amministrazione può essere scelto anche al di fuori dei propri membri.
2. Il Segretario cura la redazione e la conservazione del verbale di ciascuna adunanza che deve essere sottoscritto da chi presiede l'adunanza, e dal Segretario stesso.
3. La conformità delle copie e degli estratti dei verbali è attestata da dichiarazione sottoscritta dal Segretario.

Articolo 22

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce, presso la sede sociale o altrove - e comunque in Italia -, normalmente una volta al mese o tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta istanza scritta da parte (i) di almeno due membri del Consiglio di amministrazione, ovvero tre nel caso il Consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri, ovvero (ii) del Collegio sindacale ovvero (iii) dell'Amministratore Delegato (ove nominato).
È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza, etc.), e/o con il supporto di sistemi di comunicazione e collaborazione (quali ad esempio le chat room che prevedono la comunicazione videoscritta in tempo reale), in conformità e nei limiti delle norme tempo per tempo vigenti, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale, e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
2. Il Consiglio viene convocato dal Presidente che ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri. La convocazione viene effettuata con lettera, telegramma, fax, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, anche telematico, che garantisca l'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, da spedirsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore o sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con telegramma, telex, fax, ovvero ogni altro mezzo di comunicazione, anche telematico, che garantisca l'avvenuto ricevimento almeno un giorno prima dell'adunanza.
3. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra indicato, purché vi prendano parte tutti i consiglieri in carica e siano presenti tutti i sindaci effettivi.
4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta di voti dei presenti.


6. Le votazioni sono palesi; tuttavia il Consiglio di amministrazione può stabilire che vengano assunte con voto segreto le deliberazioni che riguardano persone.
7. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Nelle votazioni a scrutinio segreto in caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

Articolo 23

1. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, salvi quelli che per legge o per statuto sono riservati all'Assemblea degli azionisti.

2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, nonché alle deliberazioni, attribuzioni e competenze considerate non delegabili sulla base delle disposizioni di vigilanza, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione:

- a) le decisioni concernenti le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari nonché l'approvazione dei contratti e degli accordi normativi in materia di personale;
- b) l'approvazione e le modifiche dei principali regolamenti interni, su proposta del Direttore Generale;
- c) la nomina del Direttore Generale, del Vice Direttore Generale, la revoca degli stessi nonché la determinazione delle loro competenze e della loro retribuzione;
- d) l'acquisto, salvi gli atti e le operazioni in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei crediti, e la vendita di immobili, nonché la costituzione di diritti di garanzia su beni immobili della Società;
- e) l'istituzione, il trasferimento e la chiusura di filiali e di sedi di rappresentanza in genere, su proposta del Direttore Generale;
- f) l'acquisto o la cessione di partecipazioni di rilievo di importo superiore a 100.000,00 (centomila virgola zero) euro per singola partecipazione nonché la nomina o la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la Società partecipa o per i quali è comunque chiamata a provvedere;
- g) la conclusione di accordi, non afferenti alla gestione corrente, con altre banche e istituti finanziari tesi a stabilire rapporti di collaborazione continuativi;
- h) la nomina e la revoca, sentito il Collegio sindacale e col voto favorevole della maggioranza dei membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione, dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e, ove esternalizzate, dei relativi referenti;



- i) la nomina, su proposta del Direttore Generale, del personale della categoria dei dirigenti e la determinazione dei relativi compensi;
 - j) l'eventuale costituzione di comitati interni;
 - k) l'assetto organizzativo;
 - l) le politiche di governo dei rischi e il sistema dei controlli interni;
 - m) i sistemi contabili e di rendicontazione.
3. Il Consiglio di amministrazione può attribuire particolari incarichi a propri componenti.
4. Il Consiglio di amministrazione, come previsto dal precedente art. 20.2, può nominare fra i propri componenti un Amministratore Delegato determinandone attribuzione e poteri. Le figure dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale non possono coesistere. In caso di nomina dell'Amministratore Delegato questo deve ricoprire anche l'incarico di Direttore Generale. La nomina dell'Amministratore Delegato non esclude la possibilità di affidare incarichi particolari ad altri componenti del Consiglio.
5. In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, possono essere inoltre delegati poteri, entro limiti predeterminati, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale e se nominati, al Vice Direttore Generale, a dirigenti e funzionari, singolarmente o riuniti in appositi comitati, nonché ai preposti alle filiali.
6. Le decisioni assunte dai destinatari delle deleghe, indicati all'art. 23 comma 3° e 4°, devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione con le modalità dallo stesso stabilite e comunque in maniera completa e tempestiva.
7. Il Consiglio di amministrazione può delegare la rappresentanza e la firma sociale, per determinate categorie di atti, in via continuativa a propri membri, a dirigenti, a funzionari e ad impiegati della Società, nonché a terzi, fissando i limiti e le modalità della delega.

Articolo 24

1. Ai membri del Consiglio di amministrazione e al Presidente spettano un compenso annuale, oltre al rimborso, anche in forma forfetaria, delle eventuali spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Per gli amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389 del c.c..

TITOLO V PRESIDENTE

Articolo 25

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente promuove il funzionamento del sistema di governo societario favorendo la dialettica interna e garantendo l'equilibrio dei poteri.
3. Il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la facoltà di assumere in caso di urgenza giustificata e nell'impossibilità di tempestiva convocazione del Consiglio di amministrazione, su proposta vincolante degli organi esecutivi, le decisioni in merito a qualsiasi affare od operazione di competenza del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate in via esclusiva al Consiglio di amministrazione medesimo. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione alla sua prima riunione successiva.
4. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente (se nominato). Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente (se nominato) le loro funzioni sono assunte dal Consigliere con maggiore anzianità ininterrotta di carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età, salvo diversa designazione del Consiglio di amministrazione.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova della di lui assenza o impedimento.
6. Le materie indicate nell'articolo 2381 del c.c. nonché quelle previste dall'articolo 23 del presente statuto di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione, non possono essere oggetto di deliberazione di urgenza ai sensi del presente articolo.
7. Per singoli atti il Presidente può delegare di volta in volta chi lo sostituisce nella rappresentanza della Società.


TITOLO VI

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE ED IN GIUDIZIO

Articolo 26

1. La rappresentanza processuale ed in giudizio della Società spetta, oltre che al Presidente del Consiglio di amministrazione anche all'Amministratore Delegato, se nominato.
2. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e l'Amministratore Delegato, se nominato, hanno facoltà di designare, anche disgiuntamente fra di loro e pure in via continuativa, dipendenti della Società e collaboratori esterni della stessa quali procuratori e mandatari speciali per il compimento di singoli atti ed operazioni o di determinate categorie di atti ed operazioni. Hanno inoltre facoltà di nominare procuratori, avvocati, consulenti tecnici ed arbitri, munendoli degli opportuni poteri.

TITOLO VII



The image shows a circular stamp, likely a company seal, with illegible text inside. To the right of the stamp, there are two handwritten signatures in black ink. The top signature is written vertically and appears to be 'La...'. The bottom signature is written horizontally and appears to be 'Am...'. The stamp and signatures are positioned over the right side of the text in the first part of the document.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 27

1. La direzione generale è costituita dal Direttore Generale e, se nominato, da un Vice Direttore Generale.
2. Il Direttore Generale deve essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
3. Fino all'entrata in vigore del regolamento che sarà adottato ai sensi dell'articolo 26 del Decreto Legislativo 1° Settembre 1993, n. 385, il Direttore Generale deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 c.c., comma 1, lett. b).
4. In caso di assenza, il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale, qualora nominato. In caso di mancanza o assenza anche di costui, è sostituito da un dirigente individuato dal Consiglio di amministrazione.
5. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Direttore Generale costituisce prova dell'assenza di questi.

Articolo 28

1. Il Direttore Generale esercita i poteri attribuitigli dallo statuto e da specifiche delibere e/o regolamenti interni deliberati dal Consiglio di amministrazione.
2. Nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale è il capo degli uffici e del personale della Società, esegue le deliberazioni degli organi amministrativi ed esercita le proprie attribuzioni, al fine di assicurare l'unitarietà della gestione aziendale.
3. Al Vice Direttore Generale possono essere attribuiti autonomi poteri dallo Statuto e/o da specifiche delibere del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Direttore Generale partecipa con funzioni consultive e propositive alle riunioni del Consiglio di amministrazione e assiste a quelle dell'Assemblea. Qualora nominato, il Vice Direttore Generale partecipa con funzioni meramente consultive e propositive e limitatamente agli autonomi poteri al medesimo attribuiti ai sensi del comma che precede, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; assiste altresì alle adunanze dell'Assemblea.
5. In particolare il Direttore Generale, nei limiti dei poteri come sopra conferitigli e secondo gli indirizzi del Consiglio di amministrazione:
 - a) provvede all'organizzazione dei servizi della Società e determina le attribuzioni e la destinazione del personale, in conformità degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione;


- b) propone ogni altro provvedimento relativo al personale, di competenza del Consiglio di amministrazione;
- c) esercita i poteri assegnatigli in materia di erogazione del credito;
- d) nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, provvede alle spese di ordinaria amministrazione relative alla gestione della Società e alla manutenzione dei beni immobili;
- e) provvede all'istruttoria di tutti gli atti e affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti e dispone per l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- f) firma la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti, gli impegni ed i documenti in genere che interessano l'attività ordinaria della Società ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private, con facoltà di delegare anche permanentemente tale attribuzione a dirigenti, a funzionari e ad impiegati da lui designati. Di tale delega ne deve essere data comunicazione al Consiglio di amministrazione;
- g) consente alle cancellazioni, alle annotazioni e alle riduzioni delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi in favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni ed alla restituzione di pegni o cauzioni, quando il relativo credito sia integralmente estinto;
- h) dispone atti conservativi a tutela delle ragioni della Società anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza, nonché di tutti quelli che si rendano necessari nell'interesse della medesima, con facoltà di conferire le relative procure alle liti, nell'ambito e nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione;
- i) ha la rappresentanza e la firma sociale per gli atti previsti di sua competenza dal presente statuto, nonché per gli atti delegatigli dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO VIII

ORGANI DI CONTROLLO

Articolo 29

1. L'Assemblea ordinaria elegge tre sindaci effettivi e tre supplenti e provvede alla designazione del Presidente del Collegio. La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci secondo le modalità e nel rispetto dei limiti di seguito indicati. In ciascuna lista i candidati sono elencati mediante numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente, e potrà contenere fino a un massimo di tre candidati alla carica di sindaco effettivo e di tre candidati alla carica di sindaco supplente.



Handwritten signature in black ink, written vertically along the right margin of the page.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta. Il deposito dovrà essere effettuato almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Avranno diritto di presentare le liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista, della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste in materia di elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della Società, secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 20.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno depositarsi (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Non possono essere inseriti nelle liste candidati per i quali ricorrano cause di ineleggibilità o di incompatibilità oppure che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle normative applicabili oppure eccedano i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi e due supplenti;
- b) il restante sindaco effettivo e il restante sindaco supplente sono nominati con le modalità di cui all'art. 20.6 lett. c), da applicare distintamente a ciascuna delle sezioni in cui le altre liste sono articolate. La presidenza del Collegio sindacale spetta al sindaco effettivo nominato con tali modalità; in caso di sostituzione del Presidente, tale carica è assunta dal sindaco supplente anch'egli nominato con tali modalità.

Per la nomina dei sindaci per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

2. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.
3. L'Assemblea determina il compenso dei sindaci effettivi e del Presidente del Collegio sindacale.
4. Ai sindaci spetta altresì il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per ragione del loro incarico.
5. I membri del Collegio sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa.
6. La sostituzione dei sindaci resta regolata dall'articolo 2401 del c.c..
- 6 bis. I membri del Collegio sindacale possono essere revocati con deliberazione dell'Assemblea ordinaria in presenza di giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata dal Tribunale, sentito l'interessato.
7. Il Collegio sindacale informa la Banca d'Italia di tutti i fatti o gli atti di cui venga a conoscenza che possano costituire un'irregolarità nella gestione della Società o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.
8. I componenti del Collegio sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica. A tal fine, per "strategica" si intende la partecipazione che sia almeno pari al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio di vigilanza della Banca.
9. Il Collegio sindacale si avvale dei flussi informativi provenienti dalle funzioni e strutture di controllo interno.
10. Il Collegio sindacale segnala al Consiglio di amministrazione le carenze e le irregolarità riscontrate, richiede l'adozione di idonee misure correttive e ne verifica nel tempo l'efficacia.
11. Il Collegio sindacale viene sentito dal Consiglio di amministrazione in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo e, ove esternalizzate, dei relativi referenti e sulla definizione degli elementi essenziali dell'architettura complessiva del sistema dei controlli.
12. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge, dei regolamenti e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Ha inoltre la



A large, stylized handwritten signature.

responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF.

Articolo 30

1. La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione, nominata dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio sindacale, che ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento dello stesso. L'incarico ha la durata di nove esercizi e l'Assemblea ha la facoltà di revocarlo, sentito il Collegio sindacale, qualora ricorra una giusta causa
2. La società di revisione comunica senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. La società di revisione comunica alla Banca d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.

TITOLO IX

BILANCIO, RIPARTO DEGLI UTILI

E LIQUIDAZIONE

Articolo 31

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'utile netto viene ripartito come segue:
 - a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
 - b) alle eventuali altre riserve nella misura fissata dall'assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione;
 - c) ai soci nella misura che, su proposta del Consiglio di amministrazione, viene fissata dall'Assemblea.

Articolo 32

1. Fatti salvi i casi regolamentati dalla legge, nel caso di scioglimento della Società l'Assemblea degli azionisti determina le norme da seguire per la liquidazione, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, di cui fissa i poteri e gli emolumenti.

TITOLO X

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI

Articolo 33

1. Non hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 34

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si osservano le norme di legge.

Amministratore

Amministratore



**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA'
DELLA COPIA INFORMATICA DELL'ORIGINALE ANALOGICO**

(artt. 1 e 22 D.Lgs. 82/2005 codice dell'amministrazione digitale, artt.68 ter e 73 l.not.)

Certifico io sottoscritto, Avv. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, che la presente è copia informatica conforme al documento originale formato su supporto cartaceo (da me conservato), che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, composta di n. 39 pagine.

Forlì, nel mio studio in Via Mentana n.4, 12 maggio 2021.

File firmato digitalmente dal Notaio Marco MALTONI